

Prot. n.: 29/2018

Spett.le  
**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE**  
Sede di Augusta  
C.da Punta Cugno – Palazzina ED1  
Porto Commerciale  
96011 Augusta (SR)  
email: [adspmaresiciliaorientale@pec.it](mailto:adspmaresiciliaorientale@pec.it)  
[info@adspmaresiciliaorientale.it](mailto:info@adspmaresiciliaorientale.it)

Palermo, 2 marzo 2018

Oggetto: Procedura di gara Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per il rifiorimento ed il ripristino statico della diga foranea del porto di Augusta - importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza € 11.101.425,61 - scadenza presentazione offerte 15/03/2018 ore 12:00 - CIG: 7283583AD3 – criticità riscontrate.

**I.** Alcune imprese associate hanno segnalato la procedura di gara in oggetto lamentando quanto previsto negli atti di gara circa i requisiti di accesso.

Con precisione, il punto 12 del disciplinare di gara di gara "Requisiti di capacità economica e finanziaria", (a pena di esclusione) testualmente richiede:

*"a) idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385"*

Inoltre, nella risposta (numero 1) al quesito (numero 2), che si allega, l'Ente ha chiarito che *"Le referenze bancarie devono attestare in modo specifico ed inequivocabile l'immediata solvibilità dell'impresa con riferimento all'importo di gara e pertanto non è sufficiente la referenza bancaria in cui si attesta la normalità e correttezza dei rapporti intrattenuti con la banca in quanto ha sempre fatto fronte ai suoi impegni ed operato movimenti bancari con regolarità... "*

E' dunque richiesta una vera e propria fidejussione che, visto anche l'importo a base d'asta (di oltre 11 milioni di Euro), appare in contrasto sia con le norme vigenti in merito che con il principio di concorrenza.

**II.** Come noto, le regole in tema di requisiti di accesso negli appalti di lavori pubblici, previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs n. 50/16 e smi, di seguito Codice) e dal D.p.r. 207/10 e smi, tutt'ora transitoriamente vigente in merito, non consentono la richiesta in gara di requisiti ulteriori.

Infatti, l'articolo 84 del Codice "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici" sancisce che: "1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'[articolo 90, comma 8](#), i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'[articolo 83](#), mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC".

Ancora l'articolo 60 del D.p.r. n. 207/10 e smi "Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori" sancisce che

*"1. Il presente capo nonché il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all' [articolo 40 del codice](#).*

*2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.*

*3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.*

*4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo".*

Inoltre, recentemente l'ANAC, con Delibera n. 1362 del 20 dicembre 2017, pubblicata il successivo 17 gennaio 2018, si è espressa nel senso che "il citato principio per il quale il possesso di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione (cfr. parere n. 108 del 9 giugno 2011) ed è confermato dall'Autorità nel "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro", nel quale è stato precisato che l'attestazione di qualificazione costituisce situazione abilitante alla partecipazione ad una procedura di gara, pertanto l'impresa deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione all'atto della presentazione delle offerte e la stessa deve valere alla scadenza della presentazione delle offerte e permanere per l'intera durata del procedimento di gara e, in caso di aggiudicazione, per l'intera durata dell'appalto;

*CONSIDERATO, altresì, che nella linee guida n. 4, relative alle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di*

*mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, in corso di aggiornamento al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, è ulteriormente precisato che «l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti».*

**III.** Per concludere, quanto previsto al riportato punto 12.2 del disciplinare di gara alla luce anche di quanto si legge nella FAQ riportata, non è conforme alle norme e andrebbe, pertanto, rivisto al fine di consentire a tutte le imprese in possesso dei requisiti previsti dal Codice di partecipare alla gara.

In mancanza, ci riserviamo di adire le vie legali.

In attesa di Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
(SANTO CUTRONE)

